

COMUNE DI ISOLA DEL GIGLIO

Provincia di Grosseto



REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA DI SBARCO

Regolamento di applicazione della tassa di sbarco

Art. 1

Istituzione Imposta di sbarco

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare attribuita ai Comuni dall'art.52 del D. Lgs. del 15/12/1997 n°446 ed è volto a disciplinare l'applicazione della tassa di sbarco di cui all'art.4 del D. Lgs. n°23 del 14/03/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. 02/03/2012 n°16.
2. Nel presente regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi delle Compagnie di Navigazione e di ogni altro Vettore pubblico e privato, le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Art.2

Soggetto passivo d' imposta

1. L'imposta di sbarco è alternativa alla tassa di soggiorno ed è istituita in attuazione delle disposizioni di cui all'art.4, comma 3/bis, del D. Lgs. n°23/2011 come modificato ed integrato dalla legge n.44 del 26 aprile 2012 di conversione del D.L. n°16/2012.
2. L'imposta è corrisposta da ogni persona fisica che, per giungere all'Isola del Giglio e all'Isola di Giannutri, utilizzi i traghetti o altri mezzi delle Compagnie di

Navigazione che forniscano collegamenti marittimi di linea unitamente ad altri Vettori pubblici e/o privati.

Art.3

Misure dell'imposta

La misura della tassa, ed il periodo di applicazione sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione. Qualora il provvedimento non venga adottato sono confermate le misure d'imposta applicate nel precedente esercizio

Art.4

Finalità dell'imposta.

Il gettito derivante dall' applicazione della tassa di sbarco è destinato a finanziare interventi relativi a servizi pubblici, a servizi turistici ed ad interventi tesi a valorizzare la funzione ed il recupero dei beni culturali ed ambientali. Gli specifici interventi e le loro variazioni saranno definiti con Delibera di Giunta.

Art.5

Esenzioni

1. Il pagamento della tassa di sbarco è obbligatoriamente corrisposta da ogni singola persona per ogni singolo transito in entrata verso l'Isola del Giglio e/o l'Isola di Giannutri nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale. Tuttavia sono previste alcune categorie di esenzione dal pagamento della tassa e precisamente:
 - a) come previsto espressamente dall'art.4 comma 3/bis del D. Lgs. n. 23/2011, i soggetti residenti nel comune, i lavoratori, gli studenti pendolari, nonché i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che autocertificano il pagamento dell'imposta municipale propria al Comune di Isola del Giglio e che sono parificati ai residenti;
 - b) i bambini di età inferiore ai 4 anni, per i quali rispondono i tutori legali;
 - c) il personale dipendente della compagnia di navigazione che sulla nave svolge attività lavorativa;
 - d) il personale adibito ai servizi sanitari e di soccorso medico, trasporto funebre, servizi di polizia ed antincendio;

- e) i portatori di handicap;
2. Coloro che rientrano in una delle suddette categorie dovranno compilare e sottoscrivere un' autocertificazione di diritto all' esenzione che, in quanto tale, non richiede di allegare o esibire documenti dimostrativi; in particolare ai residenti non sarà necessario esibire la carta d'identità, la patente o altro documento di riconoscimento, né tantomeno il certificato di residenza; tale autocertificazione dovrà essere consegnata in copia al personale preposto alla biglietteria, e in particolare dovrà contenere:
- a) In caso di soggetti tenuti al versamento dell'IMU al Comune di Isola del Giglio, che a tal fine sono equiparati ai residenti, dovranno essere inseriti anche i dati relativi ai componenti del nucleo familiare;
 - b) In caso di bambini con età inferiore ai 4 anni, i tutori legali dovranno, sotto la propria responsabilità, riportare i codici fiscali dei minori e firmare il modulo d'esenzione;
 - c) Per gli studenti pendolari, in caso di minori,
 - Indicare il nome dell'istituto scolastico e la sua localizzazione, completa di via, numero civico, cap e città;
 - d) Il modulo dovrà essere firmato dai tutori legali che ne rispondono;

Art. 6

Soggetti abilitati alla riscossione

I soggetti responsabili della riscossione dell'imposta di sbarco sono le Compagnie di navigazione ed i Vettori pubblici e/o privati che verseranno al Comune di Isola del Giglio gli importi incassati secondo le modalità previste dalla legge n.44/2012 e dal presente Regolamento.

Art.7

Modalità di riscossione e riversamento.

1. Le Compagnie e gli altri soggetti responsabili della riscossione dell'imposta hanno l'obbligo di comunicare trimestralmente, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, al Comune di Isola del Giglio, il numero dei passeggeri che hanno pagato l'imposta e il numero dei passeggeri esenti secondo un modulo fornito dal Comune.

2. La dichiarazione può essere trasmessa su supporto cartaceo, a mezzo posta elettronica certificata con firma digitale, o attraverso sistemi informatici appositamente sviluppati dall'Amministrazione Comunale.
3. Le Compagnie provvedono ad effettuare mensilmente ed entro quindici giorni del mese successivo, il versamento del riscosso dell'imposta di sbarco.
4. I Vettori pubblici e privati, diversi dalle Compagnie di navigazione, verseranno al Comune - secondo il modulo da esso fornito - gli importi dovuti a seguito dell'applicazione dell'imposta di sbarco entro il quindicesimo giorno di ogni mese.

Art. 8

Versamento dell'imposta

1. I soggetti passivi d'imposta, al momento del pagamento del biglietto di imbarco, corrispondono altresì l'importo complessivo dovuto a titolo di tassa di sbarco al soggetto abilitato alla riscossione, il quale:
 - o rilascerà quietanza emettendo ricevuta fiscale nominativa al soggetto passivo da apposito bollettario in triplice copia rilasciato dal Comune di Isola del Giglio (una copia da consegnare al soggetto passivo, una da allegare alla rendicontazione finale al Comune, una da conservare in sede);
 - o inserendo il relativo importo nel costo del biglietto indicandolo come "operazione fuori campo IVA". Il gestore è tenuto a conservare copia di tale ricevuta senza allegarla alla rendicontazione finale ai fini delle verifiche del titolare dell'imposta;
2. Il soggetto abilitato alla riscossione può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;
3. Il soggetto abilitato alla riscossione dovrà conservare idonea documentazione delle quietanze rilasciate;
4. Il soggetto abilitato alla riscossione effettua il versamento delle somme dovute al Comune a titolo di tassa di sbarco, secondo le scadenze di cui al precedente articolo n. 7;
5. Il versamento potrà avvenire, indicandone la causale:
 - direttamente presso la Tesoreria Comunale;

- mediante accredito sul conto corrente bancario intestato al Comune di Isola del Giglio, presso la Tesoreria Comunale.

Art. 9

Sanzioni e riscossione coattiva

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione e per la presentazione di dichiarazione incompleta o infedele si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del gettito dell'imposta si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 18/12/1997 n°471 e s.m.. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni previste dall'art.16 del D.Lgs. n°472 del 1997.
3. Le somme dovute per l'imposta, sanzioni e interessi, se non versate sono rimosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Art. 10

Controlli

1. Il Comune effettua gli opportuni controlli sull'applicazione e sul versamento dell'imposta di sbarco nonché sulla presentazione delle dichiarazioni.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione da parte delle Compagnie di Navigazione e degli altri Vettori pubblici e privati. Essi sono tenuti a rilasciare copia da mostrare, i documenti ed i versamenti effettuati.
3. Ai fini dell'attività di accertamento e verifica dell'imposta si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162 della legge n° 296 del 27/12/2006.

Art. 11

Conguaglio

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alla scadenza successiva, previo accordo con l'Ufficio Tributi.
2. Il rimborso sarà richiesto all'Ufficio tributi che lo autorizzerà entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Scaduto tale termine si forma il silenzio-assenso per cui le Compagnie ed i Vettori pubblici e privati procederanno alla compensazione dandone comunicazione al Comune.

Art.12

Controversie

Le controversie concernenti l'Imposta di Sbarco saranno risolte tramite procedure di mediazione attraverso un mediatore abilitato scelto dalle parti.

Articolo 13

Dirigente responsabile dell'imposta

1. Il Funzionario Responsabile della tassa di sbarco è il Responsabile del Servizio Tributi del Comune di Isola del Giglio.
2. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti.

Articolo 14

Decorrenza dell'applicazione dell'imposta

1. L'applicazione dell'Imposta di Sbarco decorre a far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento e comunque non prima del 1 luglio 2012.

Articolo 15

Disposizioni transitorie e finali

1. Per particolari esigenze tecniche la Giunta Comunale ha facoltà di modificare i termini previsti dagli articoli 7, 8 e 13 del presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento avrà efficacia decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line del Comune di Isola del Giglio.

3. Il medesimo Regolamento è, altresì, pubblicato, per esteso, sul sito informatico del Comune di Isola del Giglio.
4. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle norme di legge sopravvenute, eventualmente con esso incompatibili.